


UNIONE DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI LUGANO



STATUTO

Art. 1 Nome e sede

¹ È costituita con personalità giuridica l'associazione privata di fedeli ai sensi dei Canoni 321 – 326 del Codice di Diritto canonico, denominata *Unione delle Confraternite della Diocesi di Lugano* (abbreviato in UCDDL), con sede nella Diocesi di Lugano. A norma dell'Art. 21 della Legge sulla Chiesa cattolica, l'associazione è pertanto un ente ecclesiastico legittimamente eretto dall'Ordinario diocesano con personalità giuridica e statuto propri.

² L'Unione delle Confraternite della Diocesi di Lugano è posta sotto la protezione della Beata Vergine Maria e dei Vescovi San Carlo Borromeo e San Gottardo.

Art. 2 Finalità

¹ L'associazione ha lo scopo di sostenere l'attività di ogni Confraternita legittimamente eretta sul territorio della Diocesi di Lugano, animando con spirito cristiano le realtà temporali, favorendo un rapporto più intimo tra fede e vita nei propri aderenti e promuovendo una attiva e costante collaborazione tra le diverse Confraternite, in particolare sostenendo le diverse opere cristiane.

² L'UCDDL promuove dunque opportuni incontri di formazione catechetica, liturgica e profana. Essa si impegna a organizzare ritiri spirituali e di preghiera, nonché conferenze e incontri durate l'anno, aperti a tutti gli appartenenti a Confraternite presenti sul territorio diocesano e a tutti gli interessati. Nell'ambito delle sue competenze, riservati i diritti della Superiore Autorità ecclesiastica, l'UCDDL si impegna a sostenere nei modi opportuni quei Parroci o quei Confratelli che intendano rilanciare l'attività di una Confraternita.

³ L'UCDDL può occuparsi della redazione e della distribuzione di una sua rivista periodica ufficiale.

Art. 3 Mezzi finanziari

Per il perseguimento delle sue finalità l'UCDDL dispone di donazioni e di offerte volontarie da parte delle Confraternite e/o di singole persone non appartenenti all'associazione, nonché di lasciti testamentari.

Art. 4 Soci

¹ Appartengono all'UCDDL di diritto tutte le Confraternite legittimamente erette sul territorio della Diocesi di Lugano. Fatta eccezione per quelle Confraternite che chiedono espressamente di non farne parte. È fatto diritto alle Confraternite che lo desiderano recedere dall'UCDDL. Ogni Confraternita affiliata mantiene la propria autonomia. In caso di dubbi sulla legittima esistenza di una Confraternita, l'UCDDL sottopone la questione all'Ordinario diocesano.

² Il Consiglio direttivo tiene aggiornata la lista delle Confraternite di cui al cpv. 1. Essa è resa pubblica.

³ Persone fisiche o giuridiche possono contribuire agli scopi dell'UCDDL come benefattori senza diritto di voto.

Art. 5 Responsabilità

La responsabilità dei soci è esclusa. Degli impegni dell'associazione risponde unicamente il capitale sociale.

Art. 6 Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa nel caso in cui una Confraternita venga sciolta a norma del Diritto.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'UCDL sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo.

Art. 8 Assemblea generale – composizione e competenze

¹ L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'UCDL, che si compone di due rappresentanti di ogni Confraternita di cui all'Art. 4 cpv. 1, designati da ciascuna di esse secondo il Diritto proprio.

² L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno, di regola entro l'ultima domenica del mese di maggio, alternativamente nel Sopraceneri e nel Sottoceneri.

³ L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un sesto dei soci (Confraternite). La richiesta deve essere scritta, motivata con l'elenco degli oggetti da trattare e indirizzata al Consiglio direttivo che, se ritenuta valida, provvederà alla convocazione entro novanta giorni dalla richiesta.

⁴ Spetta al Consiglio direttivo, tramite lettera o messaggio di posta elettronica a ogni Confraternita, la convocazione dell'Assemblea generale, almeno dieci giorni precedenti la data fissata. La convocazione è parimenti pubblicata sul sito *web* dell'UCDL e sulla sua rivista periodica ufficiale, se previsti.

⁵ Compiti dell'Assemblea generale sono:

- a) eleggere e revocare il Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare la Commissione della gestione, Commissione dei revisori e le eventuali Commissioni speciali;
- c) elaborare e modificare lo Statuto;
- d) approvare i conti preventivi e consuntivi;
- e) autorizzare l'alienazione di beni;
- f) autorizzare a stare in lite, riservate le procedure amministrative;
- g) autorizzare le spese, che non siano di competenza del Consiglio direttivo.

⁶ Per la validità delle decisioni di cui alle lettere c, d, e, f è necessaria la ratifica dell'Ordinario diocesano.

⁷ L'Assemblea generale è diretta da un presidente e due scrutatori, che non fanno parte del Consiglio direttivo, che sono designati all'inizio di ogni seduta.

⁸ Le sedute dell'Assemblea generale sono pubbliche.

Art. 9 Assemblea generale – votazioni, elezioni e revoche

¹ L'Assemblea si ritiene valida se sono presenti un minimo di 25 delegati con diritto di voto. Le votazioni dell'Assemblea generale avvengono, salvo disposizione specifica contraria, a maggioranza semplice e per alzata di mano. In caso di parità, la votazione è ripetuta. Se risulta ancora parità, l'esito della votazione si ritiene negativa.

- 2 L'Assemblea generale di regola vota per alzata di mano; su proposta di uno o più membri presenti in sala, vota a scrutinio segreto se l'Assemblea stessa lo decide.
- 3 Le elezioni avvengono per alzata di mano. Le candidature possono essere presentate verbalmente durante l'Assemblea generale o per iscritto al Consiglio direttivo prima della seduta.
- 4 Nelle elezioni il presidente del giorno e gli scrutatori fungono da ufficio elettorale.
- 5 Se il numero di candidati è pari al numero di eleggendi, l'elezione è tacita.
- 6 L'elezione avviene a maggioranza semplice. In caso di parità, decide la sorte tramite sorteggio eseguito dal presidente del giorno.
- 7 Gli eletti danno conferma orale seduta stante dell'accettazione dell'elezione, e questa viene messa a verbale. Essi ottengono immediatamente l'ufficio con pieno diritto.
- 8 A coloro che per ragioni giustificate non sono presenti alla seduta, l'elezione deve venire notificata immediatamente. Essi devono notificare al Consiglio direttivo entro otto giorni utili dalla ricezione dell'intimazione se accettano l'elezione. In caso contrario, si considera rifiutata.
- 9 Per la revoca di decisioni o persone in carica, come pure per la modifica degli statuti l'Assemblea vota alla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti. Gli interessati devono essere sentiti.

Art. 10 Commissione della gestione e Commissioni speciali

- 1 L'esame della gestione dell'UCDL è affidata alla Commissione della gestione. A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti del Consiglio direttivo.
- 2 La Commissione si pronuncia in maniera consultiva per iscritto sul preventivo, sul consuntivo e può esprimere preliminarmente il suo parere su ogni decisione dell'Assemblea generale, che implica aspetti finanziari.
- 3 La Commissione è composta di almeno tre membri eletti, rinnovabili, ogni quattro anni dall'Assemblea generale.
- 4 È facoltà dell'Assemblea generale eleggere, in ogni tempo, Commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Art. 11 Consiglio direttivo

- 1 Il Consiglio direttivo si compone di regola di undici membri, di cui nove eletti dall'Assemblea generale gli altri due sono gli Assistenti spirituali liberamente scelti dal Consiglio stesso tra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella Diocesi di Lugano, riservata la conferma da parte dell'Ordinario diocesano. Essi sono rieleggibili.
- 2 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Priore generale, che resta in carica per una durata di quattro anni, rinnovabili, il Vicepriore generale, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.
- 3 Spetta al Consiglio direttivo la nomina del Redattore della rivista periodica ufficiale, se prevista.
- 4 Tutte le cariche, tranne il cpv. 2, sono aperte a Confratelli o Consorelle, indipendentemente dal genere e hanno una durata di quattro anni, rinnovabili. L'assunzione di personale dipendente retribuito deve essere fatto mediante concorso da inviare a tutti i soci (Confraternite).

⁶ Il Consiglio direttivo è l'organo direttivo dell'UCDDL. Come tale rappresenta e vincola l'associazione verso terzi tramite la firma collettiva a due del Priore generale e del Segretario.

⁷ Il Consiglio direttivo:

- a) attua le decisioni dell'Assemblea generale;
- b) convoca l'Assemblea generale con il relativo ordine del giorno;
- c) amministra i beni dell'UCDDL, con la facoltà di spesa fino a un importo massimo per oggetto di CHF 2'000.- (duemila), per un importo complessivo massimo annuale di CHF 8'000.- (ottomila).

⁸ Il Consiglio direttivo delibera validamente se la maggioranza assoluta dei membri è presente. Il voto si esprime per alzata di mano, a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità, la questione è rimandata alla riunione successiva. Se si presenta ancora parità, il voto del Priore generale o di chi ne fa le veci vale doppio.

⁹ Il Verbale delle sedute del Consiglio direttivo, contenente un riassunto delle discussioni e i risultati dei voti, firmato dal Priore generale e dal Segretario vengono spediti a tutti i membri del Consiglio direttivo entro venti giorni dalla seduta. A loro volta, i membri dispongono di dieci giorni per inoltrare al Segretario eventuali osservazioni o precisazioni. Dopo di che il verbale è ritenuto accolto.

¹⁰ Chi fa parte del Consiglio direttivo non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore dell'UCDDL.

Art. 12 Scioglimento

¹ L'Assemblea generale, a maggioranza dei due terzi, può determinare lo scioglimento dell'UCDDL. L'Ordinario diocesano può decretare la soppressione dell'associazione a norma del Can. 326 § 1 CIC.

² In caso di scioglimento, il CD UCDDL valuta a chi andranno i beni, l'Assemblea da il suo consenso e il Vescovo avvala. Riservato quanto previsto al Can. 326 § 2 CIC.

Art. 13 Norme complementari

¹ Per quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice di diritto canonico e le disposizioni dell'Autorità diocesana.

² Per le incompatibilità fanno stato le disposizioni applicabili per le Parrocchie della Diocesi di Lugano.

Art. 14 Entrata in vigore

¹ Il presente Statuto, accettato dall'Assemblea generale dell'UCDDL in data 3 febbraio 2019, annulla e sostituisce lo Statuto generale del 17 novembre 1996.

² Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Ordinario diocesano.